Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 30 aprile 1929 - ANNO VII** — **Numero 101**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, volume VII, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1220.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **544.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 1162, col quale il comune di Castellero è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Baldichieri d'Asti;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Baldichieri d'Asti, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellero;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castellero è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 169. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. 545.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 28 gennaio 1929-VII per la concessione alla « Società anonima dei tramways di Torino » dell'elettrificazione dei tronchi tramviari Castagneto-Brusasco e Trofarello-Poirino facenti parte delle linee tramviarie Torino-Brusasco e Torino-Poirino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che converte in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 998;

Viste le leggi 18 marzo 1926, n. 562, 25 novembre 1926, n. 2083, e 25 giugno 1926, n. 1262, che convertono in legge rispettivamente i Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1509, 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 28 gennaio 1929 - Anno VII - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società anonima dei tramways di Torino » per la concessione a quest'ultima dell'elettrificazione dei tronchi tramviari Castagneto-Brusasco e Trofarello-Poirino facenti parte delle linee tramviarie extraurbane Torino-Brusasco e Torino-Poirino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 170. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1222.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 561.

Riunione dei comuni di Belgiojoso e Torre de' Negri in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Belgiojoso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Belgiojoso e Torre de' Negri sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Belgiojoso ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 186. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1223.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 573.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Aymavilles, Introd, Saint Pierre e Saint Nicolas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 824, col quale i comuni di Aymavilles, Introd, Saint Pierre e Saint Nicolas sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Villeneuve, oggi Villanova Baltea;

Vista la deliberazione del podestà di Villanova Baltea, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Aymavilles, Introd, Saint Pierre e Saint Nicolas;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Aymavilles, Introd, Saint Pierre e Saint Nicolas sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 198. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 571.

Riunione dei comuni di Colle in Casies, Santa Maddalena in Casies e San Martino in Casies in un unico Comune denominato « Valle di Casies » con capoluogo a San Martino in Casies.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colle in Casies, Santa Maddalena in Casies e San Martino in Casies sono riuniti in unico Comune denominato « Valle di Casies » con capoluogo a San Martino in Casies.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 196. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1225.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 546.

Attribuzione al Ministero dell'aeronautica della sorveglianza dei requisiti di navigabilità degli aeromobili appartenenti alle scuole civili che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1464, concernente il rilascio del certificato di navigabilità agli aeromobili destinati al volo a vela;

Visto il R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163, che attribuisce al « Registro italiano per la classificazione delle navi » il servizio di sorveglianza e di visita degli aeromobili adibiti a servizi commerciali di passeggeri, posta, merci e simili;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2698, che modifica l'art. 3 del suddetto R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aeromobili appartenenti alle scuole civili di aviazione che gestiscono corsi di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica, in quanto siano unicamente adibiti allo svolgimento dei corsi anzidetti, sono sottoposti alla esclusiva competenza del Ministero dell'aeronautica per tutto quanto concerne:

a) gli accertamenti preliminari relativi alle condizioni di navigabilità di essi aeromobili;

b) il rilascio del certificato di navigabilità previsto dall'art. 126 e seguenti del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

c) ogni altra successiva azione di vigilanza e di controllo inerente alla persistenza delle cennate condizioni di navigabilità, anche ai fini del rinnovo del certificato anzidetto.

Art. 2.

Nulla è innovato, nei riguardi degli aeromobili menzionati nel precedente articolo, circa la obbligatoria inscrizione di essi nel Registro aeronautico nazionale, ed il conseguente obbligatorio possesso della marca di nazionalità e di quella di immatricolazione, a norma degli articoli 54 e seguenti e 156 e seguenti del citato regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925.

Il Ministero dell'aeronautica può, ove lo ritenga opportuno, assegnare ai detti aeromobili altri contrassegni, in aggiunta alle marche suaccennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 171. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 572.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1928, n. 1837, col quale i comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline venivano riuniti in un solo Comune denominato Corte Franca;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Corte Franca funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline sono soppressi.
L'ufficio di conciliazione con sede nel capoluogo eserciterà la giurisdizione su tutto il territorio del comune di Corte Franca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 197. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 574.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovensan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe e Sarre-Chesallet.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 321, col quale i comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovensan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe e Sarre-Chesallet sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Aosta;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Aosta, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovensan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre-Chesallet e Roisan;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovensan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe e Sarre-Chesallet sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 199. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1228.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 575.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Chiabrano, Faetto, Bovile, Maniglia, Riclaretto, San Martino e Traverse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928, n. 662, col quale i comuni di Chiabrano, Faetto, Bovile, Maniglia, Riclaretto, San Martino e Traverse sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Perrero;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Perrero, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Chiabrano, Faetto, Bovile, Maniglia, Riclaretto, San Martino e Traverse;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Chiabrano, Faetto, Bovile, Maniglia, Riclaretto, San Martino e Traverse sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 200. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1229.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 576.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Mercurago e Dagnente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 124, col quale i comuni di Mercurago e Dagnente sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Arona;
Vista la deliberazione del podestà di Arona, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Mercurago e Dagnente;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Mercurago e Dagnente sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 201. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1230.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 588.
Regolamento per l'esercizio della professione in materia di economia e commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il titolo di Dottore in economia e commercio spetta esclusivamente ai laureati dagli Istituti Superiori in scienze economiche e commerciali, fatta eccezione dei laureati della Sezione Magistero per le lingue estere, e ai laureati dalle Facoltà e Scuole di scienze economiche, politiche e sociali nelle Università del Regno, iscritti in un albo di cui all'art. 5.

Art. 2.

La professione in materia di economia e commercio può essere esercitata cumulativamente con qualunque altra professione da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi per l'esercizio delle medesime.

Oggetto della professione.

Art. 3.

Sono di competenza degli esercenti la professione in materia di economia e commercio gli incarichi in materia di commercio, economia, finanza e amministrazione, e più specialmente di:

a) costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;
b) organizzazione amministrativa, economica e finanziaria di aziende pubbliche e private; inchieste e controlli;
c) direzione tecnica e amministrativa di aziende mercantili, bancarie, assicuratrici;
d) funzioni di sindaco nelle società per azioni;
e) funzioni di curatore nelle procedure fallimentari; di commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di piccolo fallimento; di curatore di beni di interdetti, inabilitati, minori o assenti;
f) amministrazioni e liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di commercio;
g) perizie civili e penali in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;
h) arbitramenti da compromessi in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;
i) amministrazione di aziende sotto sequestro;
l) regolamento e liquidazioni di avarie marittime;
m) commissariati giudiziari per l'ispezione di libri di società per azioni;
n) revisione di bilanci, accertamenti e valutazioni.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4.

Gli incarichi, relativi alle materie professionali, di cui all'articolo precedente, sono conferiti dall'autorità giudiziaria o dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti negli albi indicati nell'art. 5, salvo che l'autorità giudiziaria o amministrativa non reputi conveniente affidarli ad altre persone di competenza tecnica non iscritte negli albi medesimi.

Restano però salve le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 6.

Istituzione e ordinamento degli albi professionali.

Art. 5.

Nelle città, ove abbia sede un'associazione sindacale di dottori in scienze economiche e commerciali ovvero un'associazione sindacale di ragionieri, è istituito, presso il tribunale avente giurisdizione nella città sede dell'associazione, l'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio.

L'albo comprende gli esercenti che abbiano la residenza nella circoscrizione dell'associazione sindacale di dottori in scienze economiche e commerciali o dell'associazione sindacale dei ragionieri.

Per essere iscritti nell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato estero avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
c) avere conseguita la laurea in uno degli Istituti indicati nell'art. 1, fatta eccezione per la laurea dalla Sezione Magistero per le lingue estere;
d) aver superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore in economia e commercio.

Fino a che non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito, di cui alla lettera *d*), è sostituito da

quello di avere svolto, almeno per un biennio dopo la laurea, una pratica professionale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 3. Il termine è ridotto a un anno per gli ex combattenti.

Il possesso del diploma rilasciato dalla Regia Scuola superiore di commercio di Venezia nella sezione magistrale di Computisteria e Ragioneria o di Economia e Diritto è equiparato, agli effetti della iscrizione, al titolo di studio menzionato nella lettera *c*).

Art. 6.

Possono inoltre essere iscritti nell'albo, purchè posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, coloro che, muniti di diploma di ragioniere rilasciato da Regi istituti tecnici o commerciali Regi e pareggiati ovvero di uno degli altri titoli indicati nell'art. 2, lettera *c*), della legge 15 luglio 1906, n. 327, appartengano, all'entrata in vigore del presente regolamento, ad un collegio di ragionieri da almeno sei anni ed abbiano, durante questo periodo di tempo, effettivamente esercitato la professione. Il termine è ridotto a tre anni per gli ex combattenti.

Coloro che, essendo sforniti del diploma di ragioniere o di un altro dei titoli suindicati, appartengano, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ad un collegio di ragionieri, rimangono esclusivamente iscritti nell'albo dei ragionieri; ma, per ciò che riguarda l'oggetto della loro attività professionale, sono parificati agli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio.

Possono inoltre essere iscritti nell'albo di cui all'art. 5 coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, siano insegnanti titolari di computisteria, ragioneria, di tecnica commerciale, di istituzioni di commercio e pratica commerciale in un Regio istituto d'istruzione superiore, ovvero, da almeno due anni, in un Regio istituto di istruzione media. Il termine di due anni è ridotto alla metà per gli ex combattenti.

Possono altresì essere iscritti nell'albo medesimo gli appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, i quali siano muniti di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279, abbiano, all'entrata in vigore del presente regolamento, sei anni di effettivo esercizio della professione di ragioniere e siano iscritti in un Collegio di ragionieri.

La inclusione in un unico albo di dottori in economia e commercio e di ragionieri non importa alcuna modificazione sulla diversità del titolo spettante agli appartenenti alle due categorie di professionisti, nè vieta alle stesse categorie di mantenere distinte le rispettive organizzazioni.

Art. 7.

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

Gli impiegati medesimi, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina stabilita dal presente regolamento soltanto per ciò che concerne il libero esercizio della professione. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 8.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

In niun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi siano iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 9.

Le domande per l'iscrizione, che devono essere presentate al presidente del Tribunale presso il quale è istituito l'albo, sono redatte in carta da bollo da L. 2 e accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di mesi tre alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma o certificato di laurea o i documenti da cui risultino gli altri titoli e i requisiti richiesti per la iscrizione dal presente regolamento.

Coloro che abbiano la residenza all'estero possono essere iscritti in un albo del Regno, quando risulti, da attestazioni delle Regie autorità diplomatiche, che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela degli interessi dei nostri nazionali, che si trovano all'estero.

Art. 10.

Una Commissione, presieduta dal presidente del Tribunale, o da un giudice da lui delegato, e composta di sei membri, quattro effettivi e due supplenti, verifica le domande e, ove concorrano tutti i requisiti richiesti, ordina l'iscrizione.

Per la nomina dei quattro membri effettivi e dei due membri supplenti della Commissione, le locali associazioni sindacali dei dottori in scienze economiche e commerciali e dei ragionieri designeranno, ciascuna di esse, sei membri tra coloro che siano iscritti nell'albo, di cui all'art. 5. Le designazioni saranno trasmesse a mezzo del presidente del Tribunale al Ministro della giustizia, il quale nominerà, fra i designati, i sei componenti della Commissione, di cui tre dottori in economia e commercio e tre ragionieri. I membri della Commissione durano in carica tre anni; ma alla scadenza possono essere riconfermati.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Esse sono comunicate, nel termine di dieci giorni, agli interessati e al procuratore del Re, nonchè alle locali associazioni sindacali dei dottori in scienze economiche e commerciali e dei ragionieri.

La comunicazione all'interessato, se contraria, sarà fatta a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Tutte le altre comunicazioni sono fatte con lettera raccomandata, fermo rimanendo il disposto del comma 3 dell'art. 17.

Art. 11.

Contro le deliberazioni della Commissione, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi

disciplinari, è dato ricorso, tanto all'interessato, quanto al procuratore del Re, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero della giustizia. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della deliberazione.

Nello stesso termine è concesso altresì ricorso ai Direttori dei Sindacati nazionali dei dottori in scienze economiche e commerciali e dei ragionieri, i quali possono delegare uno dei rispettivi membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del Regno per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 12.

La Commissione centrale, indicata nell'articolo precedente, è nominata con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con i Ministri per l'istruzione pubblica, per l'economia nazionale e per le corporazioni. Essa è composta, oltre che del presidente, di dieci membri, dei quali cinque sono scelti fra coloro che saranno designati dal Sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio e dal Sindacato nazionale fascista dei ragionieri. Ciascuno dei due Sindacati designerà cinque membri, fra i quali saranno scelti i componenti della Commissione centrale.

I membri della Commissione centrale durano in carica tre anni; ma alla scadenza possono essere confermati.

Il Ministro per la giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della segreteria della Commissione centrale, la quale, con suo regolamento, approvato dal Ministro per la giustizia, stabilirà le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti innanzi ad essa.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatto dal Pubblico Ministero, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.

Art. 13.

L'albo deve contenere il nome e cognome degli iscritti, la loro residenza, il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione, la data dell'iscrizione.

L'albo, stampato a cura delle locali associazioni sindacali dei dottori in scienze economiche e commerciali e dei ragionieri, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, al Consiglio dell'economia della circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 14.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Commissione, di cui all'art. 10, procede alla revisione dell'albo, apportandovi le modificazioni ed aggiunte che fossero necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati, i quali hanno diritto di ricorso in conformità dell'art. 11.

Art. 15.

L'albo sarà compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porterà un indice alfabetico dei nomi col riferimento al numero d'ordine di anzianità.

A parità di anzianità della iscrizione, chi sia stato iscritto in base ai titoli indicati nella lettera *c*) dell'art. 5 ha la precedenza sull'iscritto a norma dell'art. 6 e, fra gli iscritti in base agli stessi titoli, l'ordine di precedenza si determina dalla data in cui fu ottenuta la laurea indicata nella lettera *c*) del medesimo art. 5 o, quando si tratta di iscritti in base all'art. 6, dall'anzianità di iscrizione nel Collegio dei ragionieri. In tutti questi casi, a parità di data, l'ordine di precedenza si determina dall'età.

Art. 16.

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dalla Commissione su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero, d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'inscritto in un altro albo.

Contro la pronunzia della Commissione è dato ricorso, a norma dell'art. 11.

Art. 17.

Le pene disciplinari che la Commissione può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti nell'albo abbiano commesso nello esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente della Commissione.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

La Commissione deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 18.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione della Commissione, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente della Commissione, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce alla Commissione, la quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato la Commissione, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 19.

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, la Commissione, a seconda delle circostanze, può eseguire la

cancellazione o pronunciare la sospensione per durata non superiore a due mesi. La sospensione ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 20.

Colui che è stato cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere a norma dell'art. 11.

A chi sia reiscritto nell'albo verrà assegnata la anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 21.

Ogni iscritto, che cambi residenza, deve trasferire la propria iscrizione nell'albo che si riferisce alla circoscrizione in cui ha stabilito la sua nuova residenza, salva la disposizione del comma 1° dell'art. 8.

La Commissione richiederà d'ufficio:

1° il certificato di cancellazione dall'albo precedente;

2° i titoli presentati a corredo della domanda di iscrizione e l'indicazione della data primitiva di iscrizione e il fascicolo personale;

3° la dichiarazione che nulla osta al trasferimento della iscrizione.

Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità d'iscrizione.

Art. 22.

Gli iscritti in un albo hanno il diritto di esercitare la professione in tutto il territorio del Regno.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 23.

Per la prima formazione dell'albo gli interessati, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentano, nella cancelleria del Tribunale, di cui all'art. 5, domanda di iscrizione redatta nel modo indicato nell'art. 9 del presente regolamento.

Il presidente del Tribunale provvede quindi alla costituzione di una Commissione straordinaria, presieduta da lui stesso o da un magistrato da lui delegato, e composta di sei membri scelti fra i più noti professionisti, di cui tre che posseggano una delle lauree indicate nell'art. 1 e tre ragionieri. All'uopo le locali associazioni sindacali faranno, ciascuna per la rispettiva categoria, le opportune indicazioni al presidente del Tribunale.

La Commissione straordinaria prende in esame le domande e forma il primo albo nel quale tutti coloro, che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel comma primo, si considerano iscritti nella stessa data agli effetti dell'art. 13.

Art. 24.

Formato il primo albo come è disposto nell'articolo precedente, è nominata la Commissione, di cui all'art. 10, che esercita tutte le attribuzioni ad essa deferite dal presente regolamento.

Quando il numero dei ragionieri iscritti nell'albo risulti non superiore a un quinto del numero complessivo dei professionisti inclusi nell'albo medesimo, la tenuta di questo e le attribuzioni che il presente regolamento affida alla Commissione, di cui all'art. 10, saranno esercitate dall'associazione sindacale dei dottori in scienze economiche e commerciali, a mezzo di un Comitato composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti.

I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro per la giustizia e scelti fra coloro, che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio. Durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere confermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Con la nomina del Comitato, l'albo sarà trasferito presso la sede del sindacato.

Art. 25.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione e la tenuta dell'albo, l'uso del titolo ed, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.

Allorchè dovrà procedersi alla rinnovazione della nomina dei componenti la Commissione centrale di cui all'art. 11, il Ministro per la giustizia, tenuto conto del numero complessivo dei ragionieri in confronto di quello dei dottori in economia e commercio iscritti nei varî albi professionali, potrà disporre che le designazioni richieste dall'art. 12 siano fatte tutte dal solo Sindacato nazionale dei dottori in scienze economiche e commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 213. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1231.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1929, n. 590.

Modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente « Disposizioni varie sulla sanità pubblica »;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità, al fine di assicurare a detto consesso l'attività di altre specifiche competenze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei dottori in medicina e chirurgia che sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità con decreto Reale a termini della prima parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, è portato da quattordici a diciotto, e più propriamente, fermo restando il numero dei dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti in igiene pubblica, è portato da otto a dodici quello dei dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti nelle altre branche della medicina sociale.

Entrano, inoltre, a far parte del Consiglio stesso, insieme agli altri componenti indicati nella seconda parte dell'art. 1 della cennata legge:

il direttore generale delle acque, delle bonifiche, degli impianti idroelettrici;

un rappresentante della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

il direttore della Scuola superiore di malariologia;

il direttore della Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie presso la Regia università di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 215. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1232.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1929, n. 591.

Agevolazioni per l'esecuzione di impianti idroelettrici connessi ad utilizzazioni irrigue.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 5 settembre 1922, n. 1454, che reca analoghe norme per i territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1770;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2595, sulle derivazioni di acque pubbliche;

Visto il R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, e il R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2784, sulle sovvenzioni per gl'impianti idroelettrici;

Ritenuta la necessità urgente di agevolare l'esecuzione degli impianti idroelettrici aventi scopi in connessione diretta con importanti utilizzazioni irrigue e con altre applicazioni agricole;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conservato il diritto alla sovvenzione di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, agli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più Provincie e con altre applicazioni agricole, e che risultino concessi o autorizzati, ma non ancora ultimati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministro per i lavori pubblici.

La sovvenzione sarà corrisposta, durante 15 anni a far tempo dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo, per gl'impianti che siano in pieno svolgimento al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 216. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1233.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 marzo 1929, n. 552.

Disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327, e il regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli incarichi in materia di ragioneria, di cui all'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono i seguenti:

a) la costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;

b) le funzioni di sindaci nelle società per azioni;

c) le funzioni di curatore nelle procedure fallimentari, di commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di piccolo fallimento, di curatore di beni d'interdetti, inabilitati, minori o assenti;

d) i commissariati giudiziali per l'ispezione di libri di società per azioni;

e) le liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di ragioneria;

f) le divisioni di patrimoni e i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche; riordinamento di contabilità;

h) le perizie contabili e le revisioni dei conti;

i) le liquidazioni di avarie marittime.

Le disposizioni del succitato art. 17 si applicano anche agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

La elencazione delle materie, di cui al precedente articolo, non pregiudica, neppure ai fini del conferimento di incarichi giudiziari o amministrativi, quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti, a norma di leggi o di regolamenti.

Art. 3.

Coloro che, essendosi trovati al momento dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 1906, n. 327, nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della stessa legge, non avessero in tempo presentata domanda per la iscrizione nell'albo dei ragionieri, possono chiedere la detta iscrizione entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Gli interessati, nel termine sopraindicato, devono presentare le domande al Collegio dei ragionieri o, in sua vece, alla Commissione straordinaria, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

Il Consiglio del Collegio, ovvero la Commissione straordinaria, decide sulle domande, osservate le disposizioni del predetto regolamento.

L'esame indicato nell'art. 5, comma 2°, della legge 15 luglio 1906, n. 327, ha luogo con le norme stabilite dall'art. 22 del regolamento sopra menzionato e davanti ad una Commissione, composta di un magistrato, che la presiede, designato dal presidente del Tribunale, di un membro del Consiglio del Collegio, ovvero della Commissione straordinaria, e di un componente del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 177. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1234.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 593.

Aggregazione di parte del territorio del comune di Angri al comune di Scafati, ed aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Angri, compresa fra l'attuale confine col comune di Scafati, la via Orta Longa, il tronco della via Palmentelle che congiunge la via nazionale delle Calabrie con la linea ferroviaria Napoli-Salerno e la linea ferroviaria stessa fino alla via Pizzone Salice, è aggregata al comune di Scafati.

Art. 2.

Il comune di Sant'Egidio del Monte Albino è aggregato a quello di Angri.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà approvata la pianta particolareggiata del nuovo confine tra i comuni di Angri e Scafati.

Art. 4.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 3, secondo comma, della legge 29 marzo 1928, n. 621, e con l'art. 1 del presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e Scafati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 218. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 592.
Norme per l'accettazione dei cementi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 58, che, nel convertire il citato Regio decreto, ha dato facoltà al Governo del Re di emanare, entro un biennio dalla data della legge stessa, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative che occorrono per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio;

Ritenuta la necessità di dettare prescrizioni normali per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici sul testo di dette prescrizioni sui cementi speciali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le prescrizioni per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi, quali risultano dall'unito testo, vistato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 217. — FERZI.

Prescrizioni per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi.

I. — CEMENTI ALLUMINOSI E AD ALTA RESISTENZA.

1. Per cemento alluminoso s'intende il prodotto macinato, dopo cottura, di una mescolanza intima di allumina, di silice, d'ossido di ferro e di calce e di carbonato di calce. Il suddetto cemento contiene almeno il 35 % d'allumina in peso; esso non deve contenere una quantità di ossido di magnesio (Mg. O) superiore al 3 %, nè di anidride solforica (SO^3) superiore all'1.5 %. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

Per cemento di alta resistenza s'intende il prodotto macinato, dopo cottura, di marne naturali oppure di mescolanza intima di calcare e materie argillose. Esso non deve contenere una quantità d'ossido di magnesio superiore al 3 %, nè di anidride solforica superiore all'1.5%. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

2. Per i metodi di prova e per i requisiti e condizioni di accettazione dei cementi suindicati, valgono le norme contenute nel capo I e nel capo II della parte 1ª delle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomeranti idraulici in quanto si riferiscono ai cementi a lenta presa, e salvo le caratteristiche fisiche e meccaniche, che debbono dal produttore essere garantite, le quali non possono mai essere inferiori a quelle qui appresso indicate:

Cemento alluminoso.

Peso specifico: 3.05.

Residuo massimo:
- al setaccio di 900 maglie 2 %;
- al setaccio di 4900 maglie 15 %.

Durata della presa:
- principia non prima di ore 1;
- termina entro ore da 4 a 7.

Resistenza minima in kg.-cmq. della malta normale 1:3:

alla tensione:

dopo giorni 2	25;
dopo giorni 7	30;
dopo giorni 28	35;

alla pressione:

dopo giorni 2	350;
dopo giorni 7	450;
dopo giorni 28	500.

Cemento ad alta resistenza.

Peso specifico: 3.05.

Residuo massimo:
- al setaccio di 900 maglie 2 %;
- al setaccio di 4900 maglie 15 %.

Durata della presa:
principia non prima di ore 1;
termina entro ore da 6 a 10.

Resistenza minima kg.-cmq. della malta normale 1:3:
alla tensione:
dopo giorni 3 20;
dopo giorni 7 25;
dopo giorni 28 30.

alla pressione:
dopo giorni 3 250;
dopo giorni 7 350;
dopo giorni 28 500.

3. Tutte le disposizioni contenute nella parte II delle prescrizioni suddette sono applicabili alle costruzioni in conglomerato semplice ed armato eseguite con i cementi alluminosi e d'alta resistenza, salvo le seguenti modifiche:

a) l'armatura del conglomerato deve essere costituita sempre con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolce);

b) il carico di sicurezza a pressione semplice per il conglomerato non deve superare di norma un quarto (o quella minore frazione chè venisse stabilita nei capitolati speciali) del carico di rottura per schiacciamento a 28 giorni.

Ferma restando la suddetta prescrizione, il carico di sicurezza non deve superare i 50 kg.-cmq. nelle membrature sollecitate a pressione semplice. Nelle strutture inflesse, purchè si tratti di membrature di altezza non inferiore a cm. 10, detto carico potrà essere aumentato ma non più del 30 %. In ogni caso sarà tenuto nei calcoli il debito conto degli effetti delle varie azioni di temperatura e del ritiro del conglomerato;

c) il conglomerato di cemento alluminoso può essere messo in opera con temperatura minore di 0° ma non più bassa di — 5°; gli impasti però debbono essere eseguiti con materiali aventi temperatura superiore a 0°. Per contro si debbono prendere speciali precauzioni per impedire che il conglomerato sia esposto a temperature esterne elevate;

d) nella confezione del conglomerato di cemento alluminoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione di calce o di cemento di altra specie, provvedendo anche alla rigorosa lavatura preventiva degli attrezzi, dei meccanismi e piani per gli impasti e dei recipienti per il trasporto. Sono da escludere gli impasti a consistenza di terra umida;

e) il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di cemento alluminoso e ad alta resistenza potrà essere fatto dopo trascorsi almeno i seguenti periodi di tempo rispettivamente:

Sponde dei casseri, delle travi e dei pilastri	2 - 3 giorni
Armature delle solette	4 - 6 »
Puntelli delle travi e delle solette di grande portata	8 - 10 »

4. L'impiego dei cementi alluminosi e ad alta resistenza, da adottarsi per opere ed in circostanze ad esso appropriate, non è ammesso senza il preventivo consenso della direzione dei lavori, quando non sia previsto dal capitolato speciale.

II. — Cementi d'alto forno e cementi pozzolanici.

1. Per cemento d'alto forno s'intende il prodotto macinato di una mescolanza intima di Klinker puro di cemento a lenta presa e loppe d'alto forno opportunamente granulate (temprate). Il Klinker può anche essere prodotto con la cottura di calcare e loppe. Le quantità di ossido di magnesio e di anidride solforica non devono superare quelle massime ammesse per il cemento ad alta resistenza ed alluminoso. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

Per la fabbricazione del cemento d'alto forno devono impiegarsi soltanto loppe basiche ricavate dagli alti forni per la produzione del ferro. Le loppe non devono contenere più del 5 % di ossido di manganese (MnO).

Per cemento pozzolanico s'intende il prodotto macinato di un'intima mescolanza di Klinker puro di cemento e di pozzolana a reazione acida. Il Klinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti. Le quantità di ossido di magnesio e di anidride solforica non devono superare quelle massime ammesse per i cementi alluminosi e di alta resistenza.

2. Ai cementi d'alto forno e pozzolanici sono applicabili tutte indistintamente le disposizioni delle prescrizioni vigenti per l'accettazione dei cementi a lenta presa e per le costruzioni di conglomerato cementizio semplice od armato.

Quando le malte normali dei detti cementi dopo 28 giorni di maturazione raggiungano o sorpassino i 500 kg-cmq. di resistenza alla rottura per pressione, sono applicabili le disposizioni precedenti relative ai cementi di alta resistenza.

I cementi d'alto forno debbono essere impiegati entro il più breve tempo possibile dalla insaccatura.

III. — Prescrizioni comuni.

Sui cartellini da fissare ai sacchi e sui sacchi stessi, quando questi siano a chiusura automatica, deve essere riportata, oltre le caratteristiche specificate al capo II delle vigenti prescrizioni per l'accettazione dei cementi a lenta presa, anche l'indicazione, a seconda della specie del prodotto, di « cemento alluminoso », « cemento di alta resistenza », « cemento d'alto forno », o « cemento pozzolanico ».

Anche a questi cementi sono applicabili integralmente le disposizioni contenute nel capo III delle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomeranti idraulici circa la sorveglianza sulla fabbricazione dei cementi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
Giuriati.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1929.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, relativo all'ordinamento delle maestranze portuali;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per autorità preposta alla disciplina del lavoro deve intendersi, agli effetti del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, e delle presenti norme:

per il porto di Genova: il presidente del Consorzio autonomo;

per il porto di Venezia: il provveditore al porto;

per il porto di Napoli: il commissario per il porto;

per i porti dove è istituito un Ufficio del lavoro: il direttore di tale ufficio;

per i porti dove non esiste un Ufficio del lavoro, ma il cui comando è affidato ad un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto: il comandante del porto;

per i porti o le rade cui sia preposta una persona estranea al Corpo delle capitanerie di porto: l'ufficiale che comanda il circondario marittimo alla cui circoscrizione il porto o la rada appartiene o, in mancanza, l'ufficiale all'uopo destinato dal comandante del compartimento marittimo.

Art. 2.

Il provvedimento per la istituzione delle Compagnie consiste in un decreto dell'autorità competente a norma del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166.

Con tale decreto è anche approvato il ruolo dei lavoratori permanenti ammessi a far parte di ciascuna Compagnia e il ruolo dei lavoratori avventizi, comprendendovi le persone inscritte nei ruoli già esistenti, per le diverse categorie, salvo le eventuali modificazioni previste dai seguenti articoli 3 e 4.

Nel decreto debbono essere specificate le associazioni da cui provengono i membri della Compagnia.

Copia del decreto è trasmessa al Ministero delle comunicazioni, che provvede alla pubblicazione della relativa notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Qualora in qualche porto si manifesti la convenienza di riunire in una sola Compagnia più categorie di lavoratori, l'autorità, di cui al primo comma del precedente articolo, sentito il Sindacato dei lavoratori portuali e l'organo collegiale di cui al successivo art. 5, ne farà motivata proposta al Ministero delle comunicazioni.

Nel decreto deve essere, in tal caso, citato il provvedimento del Ministero col quale sia stata autorizzata la riunione.

Art. 4.

Nei porti ove il personale di una categoria di lavoratori permanenti sia esuberante in rapporto alla entità del traffico, prima di addivenire all'approvazione dei ruoli, si farà luogo al trasferimento dei lavoratori eccedenti il fabbisogno in altre categorie affini, in cui si riscontrasse deficienza di personale.

Nei casi in cui non vi fossero categorie deficienti o in cui, nonostante i trasferimenti accennati nel precedente comma, continuasse l'esuberanza di personale in misura tale da pregiudicare notevolmente l'economia delle operazioni commerciali o il benessere delle maestranze, non saranno inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti, nell'ordine di precedenza sotto indicato:

1° coloro che facciano domanda di non entrare a far parte delle Compagnie;

2° coloro che abbiano dato prova di minore assiduità al lavoro o abbiano riportato più punizioni disciplinari gravi;

3° coloro che per essere di condizione agiata o per avere altre fonti di guadagno risentirebbero minor danno dall'esclusione dal lavorare in porto;

4° i celibi o vedovi senza prole e, dopo di essi, i coniugati aventi minor numero di figli, gli uni e gli altri in ordine inverso della loro anzianità di ammissione nelle maestranze portuali o, in caso di pari anzianità, in ordine inverso della loro età.

I lavoratori di cui al n. 4 saranno inscritti come capilista nei ruoli dei lavoratori avventizi della propria categoria.

Art. 5.

In merito alla necessità e alla misura della riduzione delle maestranze, alla convenienza dei trasferimenti di persone da una categoria all'altra, alla designazione delle persone da trasferirsi, e di quelle da escludersi dai ruoli delle singole Compagnie, deciderà l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito l'organo collegiale ad essa aggregato per le occorrenze di tale disciplina in virtù degli ordinamenti locali.

Per i porti e le rade previsti nei due ultimi capoversi dell'art. 1, le funzioni dell'organo, di cui al precedente comma, saranno esercitate da una Commissione così composta che avrà sede nel capoluogo del compartimento:

a) l'ufficiale indicato nei citati capoversi, presidente;

b) un funzionario del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro;

c) un rappresentante del Sindacato dei lavoratori portuali;

d) un rappresentante dell'Associazione sindacale dei datori di lavoro la cui classe, a giudizio del competente Consiglio provinciale dell'economia, sia maggiormente interessata nel traffico del porto o della rada.

Art. 6.

I provvedimenti di cui al precedente articolo dovranno essere resi di pubblica ragione mediante affissione all'albo dell'Ufficio del porto, cui si riferiscono, per un periodo di quindici giorni.

Durante il periodo suddetto, chiunque vi abbia interesse potrà reclamare contro i provvedimenti stessi al comandante del compartimento marittimo, al quale spetterà di decidere definitivamente.

Alle persone non ammesse a far parte delle Compagnie a norma dell'art. 4 dovrà essere notificata, immediatamente dopo la pubblicazione di cui al 1° comma, la loro esclusione ed il motivo della medesima a mezzo di un sottufficiale di porto o, in mancanza di questo, a mezzo del messo comunale. Entro quindici giorni dalla notifica, esse potranno reclamare al comandante del compartimento marittimo che deciderà definitivamente.

Art. 7.

Le norme, di cui ai quattro precedenti articoli, dovranno essere seguite anche posteriormente alla costituzione delle Compagnie, ogni qualvolta si manifesti la necessità di creare nuove Compagnie, fondere, scindere o sopprimere quelle esistenti.

Art. 8.

Alle persone eliminate dalle maestranze ai sensi degli articoli precedenti, oltre al pagamento della quota loro spettante a termini del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, potrà essere corrisposto un compenso in danaro proporzionato alla durata del servizio da ciascuna prestato.

Le Compagnie portuali anticiperanno le somme occorrenti, contraendo, se necessario, un adeguato mutuo.

A estinguere il debito sarà assegnata una aliquota sulle tariffe di lavoro attualmente vigenti.

Sulla convenienza, sulla misura e sui limiti del compenso, sulla necessità di contrarre il mutuo, sul suo ammontare e le sue condizioni e sulla determinazione dell'aliquota per l'estinzione del debito, si pronuncerà l'autorità preposta alla disciplina del lavoro, sentito l'organo collegiale di cui all'art. 5.

Art. 9.

Per gli effetti del subingresso delle Compagnie nella situazione patrimoniale delle associazioni di lavoratori precedentemente esistenti, e del pagamento della quota individuale spettante ai soci non entrati a far parte delle Compagnie, deve procedersi, da parte degli amministratori di dette associazioni, alla compilazione del bilancio di chiusura della loro gestione che dovrà rimanere per quindici giorni nella sede dell'associazione a disposizione di qualunque interessato. Qualora vi siano dubbi o incertezze circa la situazione patrimoniale risultante dal bilancio suddetto, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro, sentito il Sindacato dei lavoratori portuali, nomina un perito contabile, perchè proceda ai necessari accertamenti, e in base al risultato di tali accertamenti saranno apportate le rettifiche eventualmente occorrenti.

Se per la valutazione dei beni di pertinenza delle associazioni non sia stato tenuto conto, nei bilanci precedenti, della diminuzione di valore derivante dall'uso e dal deperimento, in rapporto alla presumibile durata del loro utile impiego, i beni stessi sono sottoposti a perizia che ne determini il valore effettivo attuale. Il perito è nominato come è detto nel precedente comma.

I debiti e i crediti debbono essere ridotti al loro valore attuale; e anche i titoli debbono essere valutati secondo il loro prezzo attuale.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante del Sindacato dei lavoratori portuali, provvede alla immissione della Compagnia nel possesso del patrimonio delle associazioni precedenti, mediante processo verbale particolareggiato.

Art. 10.

L'ammontare delle quote individuali spettanti ai membri delle associazioni preesistenti, che non siano entrati a far parte della Compagnia, è tenuto a disposizione degl'interessati per un tempo massimo di quattro mesi.

Trascorso tale termine, le somme non ritirate sono versate alla Cassa postale di risparmio con emissione di libretto intestato al creditore.

Allo stesso modo si procede nel caso di membri della Compagnia che cessino in seguito di farne parte.

Art. 11.

Per i membri della Compagnia che provengono da associazioni la cui quota individuale è risultata inferiore a quella dei soci di altra associazione entrata a far parte della stessa Compagnia, sono aperti tanti conti individuali, nei quali è loro addebitata la somma che dovranno versare per raggiungere la quota massima, e sono accreditate le ritenute sui salari ch'essi subiranno fino alla estinzione del debito.

Alle persone ammesse a far parte di una Compagnia all'atto della sua costituzione, le quali non provengano da altre associazioni o provengano da associazione priva di patrimonio, è addebitata una somma equivalente alla quota massima suddetta.

I debiti di cui nel presente articolo non sono soggetti a pagamento di interessi.

Art. 12.

Le persone ammesse a far parte di una Compagnia posteriormente alla sua costituzione dovranno versare una somma equivalente alla quota individuale dell'attivo netto sociale risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello durante il quale avviene l'ammissione. Per il versamento saranno seguite le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Qualora uno dei membri debitori cessi di far parte della Compagnia senza avere estinto il suo debito, il residuo di esso, alla pari di qualsiasi altro debito verso la Compagnia, sarà ritenuto dalla quota a lui spettante a sensi dell'art. 10 ultimo comma del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166.

Art. 14.

Gli atti, per i quali le Compagnie sono ritenute giuridicamente capaci, sono i seguenti:

1° fare istanze all'autorità marittima per ottenere la concessione di esercitare le funzioni d'impresa per le operazioni d'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci importate o da esportare per via di mare, e sottoscrivere i relativi atti di concessione;

2° concorrere agli appalti indetti da aziende pubbliche o private per l'esecuzione di operazioni di cui nel precedente numero, e sottoscrivere i relativi contratti;

3° comprare ovvero prendere in affitto o in concessione immobili per sede della Compagnia, per le sue succursali, per magazzini di deposito di attrezzi o di custodia di merci sbarcate o da imbarcare;

4° comprare ovvero prendere in affitto o in concessione attrezzi, apparecchi, macchinari, galleggianti, mezzi di trasporto per terra, per le occorrenze delle operazioni di competenza della Compagnia;

5° assumere impiegati per le occorrenze dell'amministrazione delle Compagnie, personale di servizio e operai per la custodia, l'uso, la manutenzione e le riparazioni dei beni di pertinenza della Compagnia;

6° fare tutti gli atti non contemplati nel presente articolo, che l'autorità preposta alla disciplina del lavoro autorizzi, riconoscendoli necessari per l'esercizio della attività propria della Compagnia.

Art. 15.

Per la nomina del console, il Sindacato dei lavoratori portuali designa tre candidati all'autorità preposta alla disciplina del lavoro.

Se nessuno dei designati sarà dall'autorità suddetta ritenuto idoneo, questa inviterà il Sindacato a fare nuove designazioni.

Art. 16.

Oltre gli altri casi in cui l'autorità competente riconoscesse la necessità di procedere alla nomina dei vice-consoli, questi sono nominati ogni qualvolta le Compagnie, o per il rilevante numero dei propri componenti o per necessità locali di lavoro, debbano essere divise in sezioni di categoria.

Ogni vice-console è allora a capo di una sezione ed esercita, come tale, le mansioni che gli sono assegnate dai regolamenti interni.

Il vice-console più anziano in carica, o, a parità di tale anzianità, quello più avanzato in età sostituisce il console nei casi di assenza o di impedimento.

Alla nomina dei vice-consoli si procede nel modo indicato nel precedente art. 15.

Art. 17.

Qualora in una Compagnia il Sindacato non trovi persone alle quali possa essere conferita la carica di console o di

vice-console, o nessuna delle persone designate dal Sindacato sia riconosciuta idonea dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro, ne sarà fatta relazione circostanziata al Ministero delle comunicazioni, indicando se vi sono persone estranee alla Compagnia sulla designazione delle quali concordino il Sindacato e l'autorità suddetta.

Il Ministero interpellerà la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, tanto sulla necessità della nomina di persone estranee, quanto sulle persone designate per tale nomina, e quindi si pronuncerà in merito.

Art. 18.

Il console rappresenta la Compagnia in tutti gli atti indicati nell'art. 14.

La rappresenta anche in giudizio, come convenuta, con facoltà di compiere tutti gli atti a ciò necessari. Per rappresentarla come attrice, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro, che la concederà o la rifiuterà secondo che riconosca o no conveniente il giudizio per la Compagnia, udito il Sindacato dei lavoratori portuali. In caso di urgenza, il console può procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorità suddetta.

Gli atti di transazione e i contratti di appalto di cui al n. 2 del precedente articolo 14 non diventeranno esecutivi se non dopo l'omologazione concessa dall'autorità suddetta, udito il Sindacato stesso.

Dovranno essere comunicati all'autorità suddetta, per l'esercizio del controllo di sua competenza, tutti gli atti che importino una spesa complessiva di oltre mille lire, o che impegnino la Compagnia per somme minori, ma per una durata che si prolunghi oltre l'esercizio in corso.

Art. 19.

I consoli ed i vice-consoli restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati. Cessano dalla carica per una qualsiasi delle cause che hanno per effetto la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Saranno revocati, con ordinanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro, su proposta del Sindacato o ad iniziativa della autorità stessa, sentito il parere del Sindacato, quei consoli o vice consoli che abbiano dato prova di inettitudine o di negligenza nell'esercizio delle mansioni proprie della loro carica.

L'ordinanza sarà notificata all'interessato mediante un sottufficiale di porto o, in mancanza, dal messo comunale.

Quando l'autorità preposta alla disciplina del lavoro dipenda dalla Capitaneria di porto, contro la sua ordinanza è ammesso il reclamo al comandante del compartimento nel termine di cinque giorni dalla comunicazione. Negli altri casi il reclamo potrà essere presentato al Ministero delle comunicazioni entro dieci giorni dalla notifica.

Art. 20.

I fiduciari sono in numero di uno per ogni 50 membri della Compagnia, con un minimo di due e un massimo di otto.

Debbono essere designati alla carica di fiduciari quei membri della Compagnia che risulti godano la maggiore stima dei propri compagni per esperienza, capacità professionale, operosità e istruzione.

Qualora fra i candidati designati dal Sindacato l'autorità preposta alla disciplina del lavoro non trovi un numero sufficiente di persone che giudichi idonee, questa inviterà il Sindacato a fare nuove designazioni di candidati, sempre in numero doppio dei posti rimasti non assegnati.

I fiduciari restano in carica un biennio, e possono essere riconfermati. Essi possono essere revocati dall'autorità suddetta nei casi e con le forme indicati nell'articolo precedente.

Art. 21.

Il console riunisce almeno una volta al mese il collegio dei fiduciari per riferire circa l'andamento della gestione della Compagnia. Inoltre ne sente il parere negli affari di maggiore importanza.

I singoli fiduciari eseguono le incombenze che sono loro delegate dal console per l'adempimento dei suoi cómpiti.

Nelle Compagnie che non abbiano vice-console, la sostituzione del console in casi di assenza o impedimento spetta al fiduciario più anziano di nomina o, a parità di tale anzianità, al più avanzato di età.

Il fiduciario non è esonerato dal partecipare ai turni di lavoro con gli altri membri della Compagnia, se non quando debba sostituire il console o abbia ricevuto da lui incarichi che gli impediscano d'intervenire al lavoro comune.

Art. 22.

I revisori restano in carica un anno e possono essere riconfermati. Essi hanno il cómpito di stabilire, di accordo con il direttore amministrativo della Compagnia o, dove esso manchi, col console, la forma del bilancio, di cui spetta loro il controllo a norma del seguente art. 25.

Essi debbono inoltre riconoscere, con frequenti e improvvisi riscontri, la consistenza della cassa e, colla scorta dei libri della Compagnia, l'esistenza dei titoli e dei valori di sua proprietà o in suo possesso.

Sorvegliano che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle Compagnie siano rigorosamente adempiute dal console e dai suoi dipendenti.

Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i revisori possono procedere sia collegialmente che individualmente.

Il risultato dei loro accertamenti sarà comunicato alla autorità preposta alla disciplina del lavoro con apposita relazione.

Art. 23.

L'esercizio finanziario delle Compagnie coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio, osservando le seguenti norme:

1° debbono figurare in bilancio tutte le somme riscosse, sia per rimunerazione delle prestazioni di opera della Compagnia, sia per qualsiasi altra causa;

2° il capitale e le riserve debbono essere scritti come partite distinte nel passivo;

3° i debiti e i crediti della Compagnia debbono essere scritti distintamente, secondo le loro diverse categorie, ridotti al loro valore attuale, senza compensi di partite;

4° i titoli debbono essere calcolati al loro prezzo al giorno della chiusura dell'esercizio;

5° gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, i galleggianti, i mezzi di trasporto per terra e qualunque altro bene mobile di proprietà della Compagnia non possono essere scritti per un valore superiore al prezzo di acquisto. Il valore di tutti i beni deve essere in ogni esercizio diminuito in proporzione del consumo e del deperimento cui essi sono soggetti, tenuto anche conto della presumibile durata del loro utile impiego;

6° devono risultare con evidenza e verità lo stato patrimoniale della Compagnia e gli utili conseguiti o le perdite subite.

Al bilancio deve essere allegato il conto profitti e perdite.

Art. 24.

Appena compilato il bilancio, deve esserne consegnata copia all'autorità preposta alla disciplina del lavoro.

Art. 25.

Il console deve presentare ai revisori, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio, con i documenti giustificativi e una relazione sulla sua gestione.

I revisori, esaminato il bilancio, debbono riferire alla autorità preposta alla disciplina del lavoro il risultato del loro esame e le loro osservazioni in merito.

Art. 26.

Il bilancio, insieme con la relazione del console e dei revisori, è tenuto per 15 giorni nella sede della Compagnia a disposizione dei membri che desiderassero prenderne conoscenza.

Art. 27.

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro, di propria iniziativa, o dietro proposta del Sindacato dei lavoratori portuali o in seguito a reclamo di membri della Compagnia, può ordinare una ispezione per verificare la sincerità e la esattezza del bilancio.

Art. 28.

Il collegio dei fiduciari, presieduto dal console e con l'assistenza dei vice-consoli e dei revisori, provvede alla compilazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro, la quale sentirà al riguardo l'organo collegiale di cui al precedente articolo 5. Questi regolamenti determineranno:

1° l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei cómpiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione;

2° l'ordinamento amministrativo e contabile della Compagnia, e i libri e registri che debbono essere tenuti e le norme per la loro tenuta;

3° l'organizzazione tecnica del lavoro; la composizione delle squadre; il loro avviamento e avvicendamento al lavoro; l'uso dei mezzi meccanici di proprietà, in affitto o in concessione della Compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro; l'impiego dei lavoratori avventizi e occasionali e la loro retribuzione;

4° le modalità per la riscossione e la ripartizione dei proventi di lavoro, con indicazione delle speciali retribuzioni spettanti al console e ai vice-consoli.

Questi regolamenti interni dovranno essere conformati alle speciali norme di lavoro e alle altre direttive di massima e di dettaglio emanate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro. Quanto alla distribuzione dei proventi, non sarà ammessa alcuna ritenuta oltre quelle previste dal presente decreto e le altre necessarie

per le spese generali di amministrazione;

per costituire e reintegrare un fondo di riserva per far fronte alle responsabilità, in cui potesse incorrere la Compagnia nell'esercizio della sua attività;

per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione di attrezzi della Compagnia;

per contributi sindacali;

per contributi di assicurazione e di altre forme di previdenza e di assistenza sociale, prescritte o autorizzate da leggi o provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 29.

In tutti i casi nei quali è prescritto che l'autorità preposta alla disciplina del lavoro debba richiedere pareri o designazioni del Sindacato dei lavoratori portuali, questo dovrà rispondere non oltre 10 giorni da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta. Trascorso tale termine, l'autorità suddetta potrà prendere i provvedimenti di sua competenza, senza attendere più a lungo.

Art. 30.

Restano ferme tutte le altre attribuzioni deferite alle autorità preposte alla disciplina del lavoro dalle disposizioni vigenti.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: BOTTAI.

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1929.

Autorizzazione al Banco di Napoli a trasferire in nuova sede una propria agenzia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 839, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1928, n. 25429;

Vista la richiesta 1° marzo 1929, n. 28215, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato a trasferire nei pressi di piazza San Pietro la propria agenzia di Roma, già autorizzata sul corso Vittorio Emanuele col citato decreto interministeriale del 28 febbraio 1928, n. 25429, e non potuta sin qui istituire per mancanza di locali adatti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1929.
Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda 26 dicembre 1928 della Direzione centrale del Banco di Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il « Banco di Roma » con sede in Roma, è autorizzato ad istituire ed esercitare proprie filiali nelle seguenti località: Civitavecchia, Civitacastellana, Formia, Frosinone, Rieti, Terracina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1928.
Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Fermo a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, degli antiparassitari e delle sementi nel territorio del soppresso circondario di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario cooperativo di Fermo;
Ritenuto che il suddetto Consorzio agrario per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Consorzio agrario cooperativo di Fermo, è autorizzato, ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati, da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Consorzio agrario nel territorio del soppresso circondario di Fermo, limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli antiparassitari e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(2171)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16824.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda della signorina Berta Kaindl fu Carlo, nata a Trieste il 22 aprile 1897 e residente a Trieste, via G. Zanetti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Candioli »;
Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Berta Kaindl è ridotto in « Candioli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1470)

N. 11419-16592.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Kaluza fu Giovanni, nato a Stauding il 12 marzo 1891 e residente a Trieste, via Carpison n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calusa »;
Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Kaluza è ridotto in « Calusa »,

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gabriella Kaluza nata Ianach di Valentino, nata il 23 settembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1471)

N. 11419-17862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Gullich vedova Kanobel di Andrea, nata a Trieste il 26 febbraio 1888 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Superiore n. 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canobelli »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Gullich ved. Kanobel è ridotto in « Canobelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanni fu Giovanni, nato il 9 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1472)

N. 11419-16826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kariz fu Francesco, nato a Idria il 31 agosto 1884 e residente a Trieste, via Geppa n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caris »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kariz è ridotto in « Caris ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Kariz nata Radoicovich fu Antonio, nata il 19 marzo 1882, moglie;
2. Vladimira di Giovanni, nata il 30 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1473)

N. 11419-16587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kaucic fu Francesco, nato a Trieste il 24 agosto 1898 e residente a Trieste, via Fornace n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kaucic è ridotto in « Caucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Kaucic nata Franetic di Giovanni, nata il 10 febbraio 1894, moglie;
2. Francesco di Carlo, nato il 1° marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1474)

N. 11419-16143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Kaucich di Andrea, nato a Trieste il 2 ottobre 1899 e residente a Trie-

ste, via Commerciale n. 120, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Kaucich è ridotto in « Caucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Kaucih nata Frank di Andrea, nata il 27 luglio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(1475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Soppressione del Consorzio di scolo « Roggia del Cragno » in provincia di Udine.

Con decreto Reale 14 marzo 1929-VII, n. 1209, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo, al registro 7, foglio 163, è stato soppresso il Consorzio di scolo « Roggia del Cragno », in provincia di Udine, e le sue funzioni sono state trasferite al Consorzio di bonifica della « Bassa Friulana ».

(2215)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concessione in perpetuo della miniera di mercurio « Castagneto della Trinità » in Allumiere (Roma).

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 13 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti addì 21 stesso mese al registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 274, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma l'11 marzo successivo al n. 4150, vol. 472, alla Società italiana per le industrie minerarie e chimiche, con sede in Genova, è stata concessa in perpetuo la coltivazione della miniera di mercurio denominata « Castagneto della Trinità », sita in territorio di Allumiere, provincia di Roma.

(2179)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 18 aprile 1929-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di La Valle, in provincia di Belluno, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Agordo.

(2216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 310.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Stefani don Claudio fu Giovanni, dom. a S. Mauro, per conto della Confraternita SS. Sacramento in S. Mauro — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2 — Rendita L. 10, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 96.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.53	Belgrado	33.58
Svizzera	367.43	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.545	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.67	Norvegia	5.09
Spagna	276 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.50	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.085
Praga	56.55		
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	43.50
New York	19.072	Consolidato 5 %	79.90
Dollaro Canadese	18.80	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.53
Oro	368 —		